

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1476)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARNONE, GROSSI, CORRETTO, STIRATI e VIGLIANESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1974

Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi case popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, vengono soppresse le agevolazioni tributarie di cui gli Istituti case popolari hanno sempre beneficiato in conseguenza delle finalità sociali perseguite a norma di statuto e delle leggi che ne disciplinano l'attività.

La mancata conferma di tali agevolazioni evidenzia una inspiegabile mancanza di coordinamento fra la legge di delega per la riforma tributaria ed i successivi decreti delegati e la legge di riforma della casa; infatti, mentre da un lato gli Istituti case popolari venivano riconosciuti quali unici organismi pubblici operanti nel settore e di conseguenza ne venivano ampliate le funzioni, dall'altra sono stati esclusi dai soggetti nei confronti dei quali la nuova normativa fiscale conferma o definisce il trattamento agevolativo.

Tale situazione rischia di provocare conseguenze sia di ordine economico che sociale la cui rilevanza non è stata sufficientemente valutata.

L'integrale applicazione del regime tributario comporterebbe, infatti, non solo l'incremento nelle spese di gestione conseguente al carico fiscale, ma anche l'aumento indotto dall'appesantimento delle procedure amministrative. L'insieme di tali maggiori spese

si riverserebbe poi, inevitabilmente, sugli utenti del patrimonio pubblico, rappresentando i canoni le uniche entrate di cui gli Istituti dispongono.

La contraddittorietà di tale situazione con gli indirizzi di riforma dell'intervento pubblico nel settore, appare evidente, ove si pongano a confronto i nuovi principi fissati per l'applicazione del canone sociale agli utenti del patrimonio pubblico con provvedimenti che, anziché concorrere alla riduzione delle spese che incidono sui suddetti canoni, ne comportano un aggravio.

L'attività che gli Istituti sono chiamati a svolgere, consistendo nella creazione e nella gestione di un demanio pubblico di alloggi da utilizzare per erogare alle categorie economicamente più deboli un servizio che a giusta ragione viene definito pubblico, appare elemento sufficiente per una equiparazione del trattamento fiscale degli Istituti a quello dello Stato, del quale svolgono una funzione destinata a divenire sempre più importante ed essenziale per eliminare gli squilibri sociali attualmente esistenti.

Con il disegno di legge allegato si esentano gli Istituti dalle imposte indirette quale contributo dello Stato a una maggiore snellezza ed efficacia delle procedure esecutive e dalle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imposte dirette essendo con ogni evidenza preclusa ogni seppur minima possibilità ai detti enti di conseguire utili dall'attività che la legge a loro domanda.

L'esenzione dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per i tra-

sferimenti effettuati per disposizioni di leggi è conseguente alle modalità di determinazione del prezzo di cessione che non avviene a discrezione degli Istituti, bensì in base alle precise indicazioni contenute nelle norme che disciplinano tali cessioni.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli Istituti autonomi per le case popolari godono, per tutti gli atti e contratti necessari al raggiungimento dei propri fini statuari e comunque per le attività esercitate per il conseguimento di detti fini o per disposizione di legge, delle seguenti facilitazioni:

a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro ed ipotecaria nonchè tassa fissa di voltura catastale, esenzione dai diritti sulle pubbliche affissioni e dalle tasse sulle concessioni governative;

b) esenzione dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, per i trasferimenti effettuati per disposizione di legge;

c) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974.